

ASSOCIAZIONE CENTRO ISLAMICO CULTURALE D'ITALIA
SEDE ROMA

STATUTO

Art.1) E' costituita un'Associazione sotto la denominazione "CENTRO ISLAMICO CULTURALE D'ITALIA". Essa ha la sua sede in Roma e svolge la sua attività ovunque in Italiane all'estero.

L'assemblea dei soci potrà creare succursali o sedi secondarie anche fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

Art.2) Il Centro Islamico Culturale d'Italia non ha scopo di lucro e si propone, con reclusione di qualsiasi attività politica di:

- a) combattere l'ateismo, rafforzare e sviluppare rapporti tra gli aderenti alla religione mussulmana e gli aderenti alla religione cristiana.
- b) Assistere i soci nella realizzazione di opere culturali, sociali e assistenziali a favore delle famiglie mussulmane in Italia
- c) Reperire i mezzi idonei per assistere i mussulmani in Italia sia materialmente che spiritualmente.

Art.3) il Centro Islamico culturale d'Italia raggiunge i propri scopi :

- a) mediante manifestazioni culturali, sociali ed assistenziali;
- b) mediante iniziative aventi lo scopo di promuovere opere culturali, assistenziali e di soccorso di qualsiasi natura, collaborando a tal uopo con analoghe organizzazioni sia Italiane che estere
- c) mediante pubblicazioni anche periodiche, riunioni, dibattiti, conferenze, convegni scambi di opere e pubblicazioni culturali e scientifiche.
- d) Mediante ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dello scopo sociale.

Art.4) I mezzi finanziari dei materiali occorrenti alla realizzazione degli scopi sociali sono costituiti dalle quote sociali, da liberalità e da ogni qualsiasi altro provento realizzato mediante manifestazioni e pubblicazioni, nonché da qualsiasi sovvenzione da parte di organizzazioni filantropiche o religiose apolitiche nazionali ed internazionali.

Art.5) I soci del centro islamico culturale d'Italia si distinguono in

- a) soci fondatori; b) soci sostenitori; c) soci onorari; d) soci ordinari.

Sono soci fondatori i soci intervenuti nell'atto costitutivo della presente associazione. Sono soci sostenitori coloro i quali abbiano versato il relativo contributo fissato dal consiglio di

amministrazione e siano ammessi con deliberazione favorevole del consiglio stesso. Sono nominati soci onorari, su proposta del consiglio di Amministrazione e con deliberazione favorevole della maggioranza dell'Assemblea dei soci coloro i quali si siano resi benemeriti nel promuovere o realizzare gli scopi dell'associazione. Sono soci ordinari quelli che sono ammessi nell'associazione su loro domanda e versano una quota annuale da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione. Ogni aspirante deve a tal uopo essere presentato da due soci che devono controfirmare la sua domanda. Il consiglio di Amministrazione decide sulle domande di ammissione a maggioranza dei suoi componenti. Qualsiasi rifiuto di ammissione non deve essere motivato ed è definitivo ed inappellabile.

Art.6) La qualità viene a cessare

- a) con la morte; b) a seguito di dimissioni scritte; c) per radiazione.

L'esclusione di un socio deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti per mancato pagamento della quota annuale oppure per gravi motivi apprezzati dal Consiglio, in quest'ultimo caso sarà udito l'interessato. Con la cessazione della qualità di socio cesseranno tutti i diritti e doveri verso l'Associazione. Gli ex soci non potranno vantare per qualsiasi titolo o ragione diritto alcuno sui beni dell'Associazione.

Art.7) I soci hanno diritto di voto in tutte le deliberazioni sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art.8) Sono organi dell'Associazione:

- a) assemblea dei soci
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) I sindaci

Art.9) Le assemblee rappresentano l'universalità dei soci. Esse sono ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Consiglio di Amministrazione, oppure su richiesta di un terzo dei soci purchè indirizzate per iscritto con lettera raccomandata con R.R. al Presidente del consiglio di amministrazione e con la specificazione degli argomenti da trattare. L'assemblea ordinaria deve essere tenuta almeno una volta l'anno e non oltre il mese di marzo. Della convocazione dell'Assemblea deve essere inviato avviso ai soci con almeno 15giorni di anticipo e con l'indicazione del luogo, giorno ed ore della riunione; sia per la prima che per la seconda convocazione che potrà essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale, a mezzo di lettere raccomandata R.R. del Presidente del consiglio di Amministrazione, a ciascun socio, all'indirizzo risultante dal Libro Soci. Della stessa convocazione dovrà essere affisso identico avviso nella sede dell'Associazione.

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci. Se tale numero non viene raggiunto il giorno della

prima convocazione l'assemblea si potrà tenere in seconda convocazione nel giorno e nel luogo come sopra prefissato e in tal caso l'assemblea si considererà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice degli intervenuti. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi degli intervenuti stessi. Nelle assemblee ciascun socio ha diritto ad un voto senza alcuna eccezione. Ciascun socio potrà farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio, mediante delega scritta in calce alla lettera di convocazione.

Art.10) All'assemblea ordinaria sono riservate :

- a) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci.
- b) l'approvazione del Bilancio annuale e l'esonero da responsabilità del Consiglio di Amministrazione o di singoli soci o dipendenti dell'Associazione;
- c) la nomina e i soci onorari;
- d) la decisione su qualsiasi argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art.11) All'Assemblea straordinaria sono riservate:

- a) ogni e qualsiasi modifica dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente disposizione dei beni sociali.

Art.12) Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea ordinaria e si compone di tre membri scelti fra i soci fondatori e in loro mancanza fra gli altri soci, i quali eleggono fra di loro a maggioranza semplice un Presidente, un segretario Generale (Tesoriere) e un Consigliere.

Nel caso che si rendano vacanti dei posti nel consiglio di Amministrazione il Consiglio stesso ha facoltà di nominare a maggioranza di voti, nuovi membri di posti vacanti scelti fra i soci fondatori.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice degli intervenuti. In caso di parità è decisorio il voto del Presidente.

Art.13) Il consiglio di amministrazione ha i poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'associazione ad eccezione dei poteri espressamente riservati all'Assemblea. Il Consiglio di amministrazione si riunisce una volta ogni due mesi e può essere convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando gliene faccia richiesta un membro di esso. Con l'indicazione dell'argomento da trattare. La convocazione è fatta dal Presidente o in caso di suo impedimento e inerzia da qualsiasi altro membro mediante lettera raccomandata r.r. contenente l'ordine del giorno e spedita ad ognuno dei componenti del consiglio almeno dieci giorni prima della data prefissata per l'adunanza.

Il Consiglio regolarmente convocato è validamente costituito con la presenza di almeno due membri compreso il Presidente. Il consiglio redige il bilancio annuale che viene depositato nella sede dell'associazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la assemblea che deve approvarlo, a disposizione dei soci insieme con la relazione dei sindaci.

Art.14) L'Associazione per il suo miglior funzionamento può affidare speciali incarichi a speciali commissioni nominate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.15) L'assemblea ordinaria elegge anche tra i non soci tre sindaci, i quali sono tenuti a controllare il bilancio annuale dell'associazione e a presentare una relazione sullo stesso all'assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.16) Sia la corrispondenza che gli avvisi debbono essere firmati dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, dal segretario Generale del Consiglio stesso.

La rappresentazione dell'associazione di fronte alla pubblica amministrazione e a i terzi spetta al Presidente, o in caso di assenza o impedimento, al Segretario Generale. Lo stesso Presidente o in caso di sua assenza o impedimento il segretario generale presiede le Assemblee o le sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art.17) In caso di scioglimento i beni dell'associazione dovranno essere devoluti o ad una associazione avente scopi analoghi o ad un ente di beneficenza giusto quanto sarà deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.

Art.18) I membri del Consiglio di amministrazione e i sindaci sono per la prima volta nominati nell'atto costitutivo.

Art.19) Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si farà riferimento alla legge italiana in vigore.

Ft. Xxx- xxx- xxx- xxx- xxx- Dr.Marcello Squillaci coad.

1) annullati "cittadino" e sost."funzionario"

2) annullati "relative" e sost. "rispettive (3) adde "da" postillo approvate

Reg.to a Roma il 16 luglio 1966 al n.12394

Vol.1291 atti pubblici esatte lire 2205

Il direttore xxx

**Verbale di deposito dello statuto aggiornato del
Centro Islamico culturale d'Italia**

=====

L'anno millenovecentosettantadue

Il giorno quattro del mese di agosto

In Roma Piazza Adriana n.20

Innanzi a me dr. xxx notaio in Roma, con studio in xxx iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma Velieri e Civitavecchia

è presente

il principe xxx nato a xxxx e residente in xxx codirettore del Centro islamico Culturale d'Italia. Detto comparente della cui identità personale io notaio sono certo mi dichiara espressamente di rinunciare all'assistenza dei testimoni.

Il medesimo nella sua qualità di codirettore del Centro islamico Culturale d'Italia con sede in roma Via Salaria n.290 mi dichiara che l'assemblea ordinaria dei membri del centro sesso riunita in seconda convocazione giovedì 20 luglio 1972 alle ore 11 e trenta nella sede di Via salaria n.290 soto la presidenza di sua eccellenza xxx ha approvati gli emendamenti allo statuto predisposti nel corso di una precedente riunione speciale e mi richiede quindi di depositare nei miei atti affinché vi resti conservato il nuovo testo dello statuto coordinato con i detti emendamenti.

Aderendo io notaio alla richiesta il comparente mi consegna copia del testo aggiornato dello statuto suddetto che si allega sotto la lettera "A".

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale scritto da persona di mia fiducia ma da me letto insieme allo allegato compente il quale su mia domanda lo ha dichiarato in tutto conforme alla sua volontà.

Occupava una pagina e mezza circa di un foglio.

F.to xxx – Dr. xxx notaio

Allegato A del N.39268

Statuto del CENTRO ISLAMICO CULTURALE D'ITALIA

Art.1

E' stata costituita un'Associazione sotto la denominazione "CENTRO ISLAMICO CULTURALE D'ITALIA."

Essa ha la sua sede in Roma e svolge la sua attività in tutta Italia. I suoi scopi e i suoi obiettivi devono essere in armonia con quelli del Segretariato Islamico.

Art.2.

Il Centro Islamico Culturale d'Italia è una associazione apolitica e senza scopo di lucro, costituita per i seguenti scopi e obiettivi

- a) promuovere una migliore conoscenza della fede islamica e delle sue credenze
- b) assistere i membri nella realizzazione di opere culturali, sociali e filantropiche a favore della comunità musulmana in Italia.
- c) rafforzare e sviluppare relazioni tra gli aderenti alla religione mussulmana e gli aderenti alla religione cristiana.
- d) reperire i mezzi adeguati per assistere i mussulmani in Italia materialmente e spiritualmente.

Art.3

Il Centro Islamico culturale d'Italia raggiungerà i propri scopi ed obiettivi :

- a) mediante attività ed iniziative culturali sociali e filantropiche collaborando a tal uopo con analoghe organizzazioni sia Italiane che estere
- b) mediante pubblicazioni, riunioni, dibattiti, conferenze, assemblee mostre mezzi di informazione ed ogni altra idonea iniziativa.

Art.4

Si provvederà ai mezzi finanziari e materiali per la realizzazione degli scopi se obiettivi del Centro islamico culturale d'Italia mediante sottoscrizioni individuali e collettive donazioni proventi su pubblicazioni e contributi da parte di organizzazioni religiose e filantropiche.

Art.5

In conformità alle norme e disposizioni formulate dal Consiglio di amministrazione

- a) tutti i musulmani residenti in Italia possono divenire membri del Centro islamico culturale d'Italia;
- b) anche i musulmani residenti all'estero su loro richiesta possono divenire membri;
- c) tutti i Capi Missione dei Paesi a predominante popolazione musulmana o apri numero di popolazione musulmana accreditati presso la Repubblica Italiana e presso la Santa sede nonché gli elementi musulmani del loro personale sono membri di diritto del Centro; sono nominati soci onorari su proposta del Consiglio d'amministrazione e con deliberazione favorevole della maggioranza dei membri dell'assemblea coloro i quali siano resi benemeriti nel promuovere o realizzare gli scopi dell'associazione

Art.6

La qualità viene a cessare

- a) a seguito di dimissioni scritte
- b) per radiazione da parte del Consiglio di amministrazione. L'esclusione di un socio deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti per mancato pagamento della quota annuale oppure per gravi motivi giudicati tali dal Consiglio,

Con la cessazione della qualità di socio cesseranno tutti i diritti e doveri verso l'Associazione. Gli ex soci non potranno vantare per qualsiasi titolo o ragione diritto alcuno sui beni del centro né su compensi finanziari.

Art.7

I soci hanno diritto di voto su tutte le deliberazioni sottoposte all'approvazione dell'Assemblea generale.

Art.8

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea generale (ordinaria e straordinaria)
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) I sindaci

Art.9

Le assemblee generali (ordinarie e straordinarie) rappresentano l'universalità dei soci . Esse vengono convocate dal Consiglio di Amministrazione, oppure su richiesta di un terzo dei soci purchè questa sia indirizzata per iscritto con lettera raccomandata con R.R. al Presidente o in sua assenza ad uno dei vice presidenti del consiglio di amministrazione e con la specificazione degli argomenti da trattare. L'assemblea ordinaria deve essere tenuta almeno una volta l'anno e non oltre il mese di marzo. Della convocazione dell'Assemblea deve essere inviato avviso ai soci con almeno 15 giorni di anticipo e con l'indicazione del luogo, giorno ed ore della riunione; sia per la prima che per la seconda convocazione che potrà essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale, a mezzo di lettere raccomandata R.R. del Presidente o in sua assenza di uno dei vice presidenti del consiglio di amministrazione, a ciascun socio, all'indirizzo che risulta nel libro Soci. Della stessa convocazione dovrà essere affisso identico avviso nella sede dell'Associazione. L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci. Se tale numero non viene raggiunto il giorno della prima convocazione l'assemblea si potrà tenere in seconda convocazione nel giorno e nel luogo come sopra prefissato e in tal caso l'assemblea si considererà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice degli intervenuti. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza di due terzi dei membri presenti in prima convocazione e a maggioranza semplice dei

membri presenti in seconda convocazione. Nelle assemblee ciascun socio ha diritto ad un voto senza alcuna eccezione. Ciascun socio potrà farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio, mediante delega scritta in calce alla lettera di convocazione.

Art.10

All'assemblea ordinaria sono riservate :

- a) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci.
- b) L'approvazione del Bilancio annuale e l'esonero da responsabilità al riguardo del Consiglio di Amministrazione o di singoli soci o dipendenti dell'Associazione;
- c) La nomina dei soci onorari;
- d) La decisione su qualsiasi argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art.11

All'Assemblea straordinaria sono riservate:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) ogni altro importante argomento che può essere proposto dal Consiglio di amministrazione.

Art.12

Il Consiglio di amministrazione è aperto a tutti i capi missione musulmani accreditati presso la repubblica italiana e la santa sede. Tuttavia la sua attuale composizione è per elezione da parte dell'assemblea ordinaria. Esso sarà composto al massimo da quindici membri. Di questi una maggioranza è nominata fra i capi Missione i cui governi contribuiscono finanziariamente al funzionamento del centro islamico culturale d'Italia alla sua attività e ai suoi obiettivi. I membri rimanenti sono nominati dall'assemblea generale fra gli altri membri. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà conferitagli dall'assemblea generale di invitare alcuni altri membri a divenire membri del Consiglio di amministrazione a maggioranza semplice nonché di nominare nuovi membri ai posti che si siano rei vaganti durante l'anno. Il consiglio elegge a maggioranza semplice un Presidente, due Vice presidenti un tesoriere e il segretario Generale. Il Segretario generale è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione dell'efficiente adempimento delle funzioni del Centro. Nessun membro del Consiglio di amministrazione incluso il segretario generale dovrà percepire un qualsiasi stipendio o compenso finanziario.

Il Presidente con il consenso del Consiglio di amministrazione nominerà un Direttore con lo stipendio specificato nel bilancio annuale. Il Direttore svolgerà le sue funzioni sotto la direzione del segretario generale. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice degli intervenuti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Art.13

Il consiglio di amministrazione ha i poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'associazione ad eccezione dei poteri espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce una volta ogni due mesi e può essere convocato dal Presidente o in sua assenza da uno o due vice presidenti ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando gliene faccia richiesta un membro del consiglio con l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione è fatta dal Presidente o in sua assenza da uno dei due vicepresidenti a mezzo lettera raccomandata r.r. contenente l'ordine del giorno e spedita a ciascun membro del consiglio almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio regolarmente convocato è validamente costituito con la presenza di almeno metà dei suoi membri. Il consiglio redige il bilancio annuale che deve essere depositato nella sede del Centro almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea che dovrà approvarlo. Esso sarà messo a disposizione dei soci insieme alla relazione dei sindaci almeno 15 giorni prima della riunione dell'assemblea.

Art.14

L'Associazione per il migliore funzionamento può affidare speciali incarichi a speciali commissioni nominate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.15

L'assemblea ordinaria elegge anche tre sindaci, i quali sono tenuti a controllare il bilancio annuale del Centro e a presentare una relazione sullo stesso all'assemblea. Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art.16

Sia la corrispondenza che gli avvisi debbono essere firmati dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in sua assenza dal segretario Generale o dal Direttore purchè autorizzato dal Segretario Generale.

Art.17

Il Presidente o una dei vice Presidenti o il Segretario Generale rappresenta il Centro di fronte alla pubblica amministrazione o ai terzi.

Art.18

Il Presidente o in caso di sua assenza uno dei vice presidenti presiede le assemblee o le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.19

In caso di scioglimento del Centro islamico culturale d'Italia, i suoi beni dovranno essere devoluti o ad una associazione avente scopi analoghi o ad un ente di beneficenza giusto quanto sarà deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.

Art.20

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si deciderà conformemente alla legge in vigore in Italia.

F.to xxx – Dr.xxx

Il capo ufficio

(1) annullati “ al riguardo” postilla approvata